

Le ultime modifiche in tema di IeFP apportate dalla Camera dei deputati alla riforma costituzionale

Giulio M. Salerno

(Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Macerata)

1. Premessa.

Lo scorso 27 gennaio la Camera dei deputati - che sta esaminando in prima lettura il disegno di legge di revisione costituzionale n. 2613-A - ha approvato un importante emendamento proposto della I Commissione (n. 30.900). Questo emendamento comporta una **nuova distribuzione delle competenze (legislative, e quindi regolamentari e amministrative) tra Stato e Regioni in materia di "IeFP" e di "Formazione Professionale", e l'inserimento della "IeFP" nel cosiddetto "regionalismo differenziato".**

2. La competenza legislativa statale sulle "disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale"

Nell'art. 117, co. 2, lett. o), tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, sono state inserite *"le disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale"*.

Ne consegue che il testo originario viene così modificato: "o) *previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale"*.

Può notarsi che, dal punto di vista sistematico, **la IeFP viene così distinta dall'area in cui sono comprese le attività di istruzione e della ricerca**, e che è disciplinata in un'altra lettera dell'art. 117, co. 2 ("*n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico, istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica*"), mentre è affiancata alle materie della previdenza e lavoro.

Nell'art. 117, co. 3 - che disciplina le materie in cui le Regioni avranno la competenza legislativa espressamente riservata - dopo i *"servizi alle imprese"* è stato aggiunto *"e della formazione professionale"*, e sono state soppresse le parole *"di istruzione e formazione professionale"*.

A prima lettura, tutto questo implica quanto segue. La materia della IeFP non è più indicata come materia di competenza legislativa espressamente riservata alle Regioni; quindi **in materia di IeFP le Regioni avranno la competenza residuale** ai sensi dell'art. 117, co. 3, ultimo capoverso: *"in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato"*.

Inoltre, circa la IeFP è stata introdotta una nuova materia di competenza esclusiva espressamente riservata allo Stato, ma limitatamente alle "disposizioni generali e comuni", in modo analogo a quanto avverrà in materia di **tutela della salute, di istruzione, di attività culturali e turismo, e di governo del territorio.**

In ogni caso, da ciò consegue che **sulla IeFP lo Stato eserciterà competenze regolamentari (salvo delega dello Stato alle Regioni) e potrà esercitare le funzioni amministrative o comunque potrà disporre la distribuzione delle funzioni amministrative tra i livelli di governo substatali, cioè attribuendole anche alle Regioni o agli enti locali** (cfr. art. 117, co. 5, e art. 118, co. 1).

3. La competenza legislativa regionale sulla "formazione professionale".

E' stata introdotta una **nuova materia di competenza esclusiva espressamente riservata alle Regioni e diversa dalla IeFP: la "formazione professionale"**.

La materia della "Formazione professionale" sarà dunque distinta dalla "IeFP" e su di essa, dunque, non varranno le "disposizioni generali e comuni" che lo Stato detterà sull'istruzione e formazione professionale.

La competenza regionale sulla "Formazione Professionale" non concernerà quindi gli ambiti propri dell'istruzione e formazione professionale, da intendersi non solo come IeFP iniziale relativa all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione, ma anche come intera filiera dell'istruzione professionalizzante (ad esempio, IFTS e ITS).

Questa nuova materia "Formazione Professionale" - che riprende la formulazione dell'art. 35 Cost. ("(La Repubblica) cura la formazione e l'elevazione dei lavoratori") - dovrebbe avere per oggetto **le attività formative diverse dall'istruzione professionalizzante**, quelle cioè della formazione continua, a distanza, rivolta agli adulti. Alcuni problemi, tuttavia, potrebbero determinarsi nella precisa distinzione tra le competenze statali sulla "IeFP" e quelle regionali sulla "FP" in relazione a istituti trasversali, quali l'apprendistato.

Le Regioni in materia di "formazione professionale" eserciteranno, inoltre, le competenze regolamentari e amministrative, ovvero potranno disporre la distribuzione delle funzioni amministrative tra i livelli di governo subregionali, cioè tra gli enti locali.

La competenza legislativa regionale in materia di "Formazione Professionale" - come avviene oggi per la competenza regionale sulla "IeFP" - incontrerà i soli limiti posti dalle leggi dello Stato nelle materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato stesso. In particolare, **le leggi regionali sulla FP dovranno rispettare i livelli essenziali delle prestazioni prescritti dalle leggi dello Stato** ai sensi dell'art. 117, co. 2, lett. m.

4. L'istruzione e formazione professionale nel regionalismo differenziato.

In relazione al cosiddetto "regionalismo differenziato", **la IeFP è stata inserita tra le materie nelle quali singole Regioni potranno ottenere ulteriori competenze legislative, regolamentari e amministrative**, anche su loro richiesta e con un'apposita legge dello Stato (approvata previa intesa con le Regioni interessate, sentiti gli enti locali, e purché le Regioni sia in condizioni di equilibrio di bilancio).

Infatti nell'art. 116, co. 1 è stata inserita la seguente dizione: "*o*), *limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale*".

Pertanto, **singole Regioni potranno esercitare competenze proprie dello Stato anche in relazione alle politiche attive del lavoro e alla IeFP** (ma ovviamente non sulla "formazione professionale", su cui avranno già competenza esclusiva), **cioè dettare norme di legge in deroga alle "disposizioni generali e comuni", ovvero esercitare ulteriori funzioni regolamentari e amministrative.**